



Comitato Pari Opportunità

Presso il Consiglio Giudiziario di Genova

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Corte d'Appello di Genova

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova

Tribunale di Genova

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

Tribunale di Sorveglianza di Genova

Tribunale per i minorenni di Genova

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova

Ufficio del Giudice di Pace di Genova

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte d'Appello di Genova

VISTI

Gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana

Gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, così come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

La Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

il D.lgs.vo n. 151 del 26 marzo 2001, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e s.m.i.;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre;

il D.lgs.vo n. 145 del 30 maggio 2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro;

il D.lgs.vo n. 198 dell'11 aprile 2006 cosiddetto "Codice delle Parti Opportunità tra uomo e donna";

la L. n. 104 del 24 febbraio 2006 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs.vo n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335;

il D.lgs.vo n. 5 del 25 gennaio 2010 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

Il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati alle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 13 dicembre 2007

PREMESSO

che le parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze:

- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;
- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso

- 1) Le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense.
- 2) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle

gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

- 3) Il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs.vo n. 151/2001 e s.m.i., a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs.vo n. 151/2001 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico, dal quale risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

Al fine di ottenere il rinvio, le avvocate e gli avvocati dovranno proporre apposita istanza all'Autorità Giudicante, alla quale dovrà essere allegato il certificato medico attestante la data presunta del parto o il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore di ogni controparte. Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria, così come previsto nel D.Lgs.vo n. 151/2001 e, indicativamente, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo, in considerazione dell'esigenza primaria di un celere ed efficace svolgimento del processo.

- 4) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.
- 5) Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.
- 6) Le Cancellerie e gli avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, nonché gli Ufficiali Giudiziari addetti all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni daranno la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita od altre gravi necessità dei figli.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.


Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse configgente e dei relativi termini processuali.

Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e a divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.


Il presente protocollo resta aperto alla sottoscrizione degli Uffici Giudiziari, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Comitati Pari Opportunità ed organizzazioni forensi del Distretto di Genova che intendano successivamente aderirvi.

Genova, il 4 novembre 2014


Il Presidente della Corte d'Appello di Genova



Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova




Il Presidente del Tribunale di Genova




Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova




Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova




Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova



Il Coordinatore dei Giudice di Pace di Genova



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Genova



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova



Il Dirigente della Corte d'Appello di Genova



Il Dirigente della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova




Il Dirigente del Tribunale di Genova




Il Dirigente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova




Il Dirigente del Tribunale di Sorveglianza




Il Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Genova



Il Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova



Il Dirigente dell'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso la Corte d'Appello di Genova



Il Presidente della Camera Civile di Genova

Il Presidente A.I.G.A. – Sezione di Genova

PER SOTTOSCRIZIONE E ADESIONE
AVVOCATA SIMONA ANTOLA

PRESIDENTE COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Simona Antola